

	<p>ISTITUTO COMPRESIVO "LEONARDO DE LORENZO" Via Marconi, 91 - 85059 VIGGIANO (PZ) Codice Istituto PZIC83800N C.F. 81000070763</p>	<p>Telefono 0975 61162 – fax 0975 311120 Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it/ Sito Web: http://www.istitutocomprensivoviggiano.gov.it/</p>	
---	--	---	---

REGOLAMENTO

Prevenzione e contrasto di "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Adottato dal Consiglio d'Istituto, nella seduta del 18 aprile 2018 con delibera n. 3, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, espresso in data 10 aprile 2018 efficace ed operativo dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Istituzione scolastica

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBER BULLISMO

PREMESSA

Il presente regolamento integra il proprio Regolamento d'Istituto al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di cyber bullismo tra gli studenti dell'Istituto Comprensivo.

Riferimenti normativi

- Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR n.1455/06 LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Legge n. 71 del 29/05/2017
- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo - Ottobre 2017
- Piano nazionale per l' Educazione al rispetto
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

DEFINIZIONI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Il bullismo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Il bullismo può assumere forme differenti, può essere di tipo fisico (atti aggressivi diretti, schiaffi, calci, pugni), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale, può essere verbale di tipo diretto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare) o indiretto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni,) o sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo).

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete del bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie. I contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in spazi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Gli adolescenti oggi hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora il pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e la consapevolezza sui rischi del mondo digitale. La mediazione attiva degli adulti, in particolar modo delle famiglie e della scuola, permette l'integrazione di valori e lo sviluppo del pensiero critico e aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.

ART. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

Obiettivo del regolamento è dotare l'Istituto degli strumenti necessari a:

- a. Prevenire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- b. Individuare comportamenti di bullismo e di cyberbullismo;
- c. Sanzionare i comportamenti di bullismo e di cyberbullismo.

ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI: RESPONSABILITÀ' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF attività in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio anche in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- In collaborazione con il Referente del "Bullismo e cyber bullismo":
 - a. promuove azioni/progetti volti a rafforzare l'autostima e buone capacità relazionali;
 - b. promuove azioni/progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
 - c. coinvolge immediatamente i genitori degli alunni nell'azione educativa e sanzionatoria.

2. REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:

- a) promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti e/o attività d'istituto che coinvolgono le varie componenti della comunità scolastica;
- b) coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- c) dietro accordo con il Dirigente si rivolge a partner esterni alla scuola, quali, ad esempio, servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare azioni di prevenzione;
- d) cura rapporti di rete (Prospettiva famiglia; Rete legalità e cittadinanza);
- e) collabora attivamente con il Dirigente e con i collaboratori del D.S. per la realizzazione delle predette attività anche in collaborazione con lo specialista dello sportello psicologico dell'Istituto, ove presente;
- f) promuove azioni/progetti volti a rafforzare l'autostima e buone capacità relazionali;
- g) promuove azioni/progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- h) coinvolge immediatamente i genitori degli alunni nell'azione educativa e sanzionatoria.

3. COLLEGIO DOCENTI:

- formula proposte per promuovere scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- propone modifiche al patto di corresponsabilità.

4. CONSIGLIO DI ISTITUTO:

- adotta uno specifico regolamento in tema di bullismo e cyberbullismo;
- adotta e promuove le modifiche del patto di corresponsabilità proposte dal Collegio dei docenti.

5. CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

6. DOCENTI:

- intraprendono azioni adeguate all'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

7. GENITORI:

- partecipano attivamente alle eventuali azioni di formazione/informazione, promosse dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- partecipano agli incontri, anche per i genitori delle singole classi, finalizzati al monitoraggio, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto per i casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;

- condividono il patto di corresponsabilità.

8. ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per il rispetto degli altri anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, utilizzare il telefono cellulare, se non dietro diretto consenso degli insegnanti;
- non è loro consentito acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

ART. 3 – PROCEDURE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Chi viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o di cyberbullismo è tenuto a darne tempestiva informazione al Dirigente Scolastico.

Procedura di intervento della Scuola:

I Fase:

Analisi e valutazione dei fatti:

- Coordinatore di classe/Insegnante di Classe
- Referente Bullismo e Cyberbullismo
- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni.
- Raccolta di prove e documenti: -che cosa è successo - quando è successo - dove è successo - con quali modalità è successo.

II Fase:

Risultati sui fatti oggetto di accertamento:

- I fatti sono confermati; esistono prove oggettive. In tal caso:
 - a. Viene immediatamente convocato il Consiglio di classe;
 - b. In Consiglio di Classe vengono stabilite le azioni da intraprendere;
 - c. Vengono discusse le eventuali sanzioni;
- I fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo:

III Fase:

Azioni e provvedimenti:

- Supporto alla vittima e protezione;
- Evitare che la vittima si senta responsabile;
- Comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione dei genitori del bullo o del cyberbullo (convocazione);
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo o cyberbullo;
- Scelta dell' opportuno ammonimento al bullo o al cyberbullo;
- Valutazione di un intervento personalizzato con i seguenti obiettivi:

- a. sviluppo dell'empatia
- b. dell'autocontrollo
- c. aumento della positività
- d. evidenza delle conseguenze di ogni comportamento
- e. sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

ART. 4 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, tra i seguenti:

- sospensione dell'alunno dalla partecipazione a:
 - a. ricreazione;
 - b. ad attività complementari ed extrascolastiche (uscite, visite, viaggi di istruzione, a mero titolo di esempio);
- imposizione al bullo o al cyberbullo di svolgimento di azioni positive: a mero titolo di esempio, lettera di scuse a vittima e famiglia;
- sospensione dalle lezioni, in ragione della gravità dei fatti:
 - a. da pochi giorni di sospensione (con o senza obbligo di frequenza), sino a 15 giorni di sospensione;
 - b. ferma la segnalazione alle Autorità competenti, per atti che integrano reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone l'allontanamento può essere superiore ai 15 ed è commisurato alla gravità del fatto;
 - c. in caso di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità che ingeneri un elevato allarme sociale, può essere disposto anche l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
 - d. eventuale segnalazione all'Autorità competente;
 - e. nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

ART. 5 – ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LE SANZIONI

- Per le sanzioni sino a 15 giorni di sospensione è competente ad irrogare la sanzione il Consiglio di classe;
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto

ART. 6– PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo o del cyberbullo, sia nei confronti della vittima;
- promuovono azioni di rimozione del consenso silenzioso, che spesso caratterizza i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo, e operano al fine di responsabilizzare tutti gli alunni.

ART. 7 – ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni presso l'Organo di Garanzia istituito presso L'Istituto Comprensivo composto da un docente e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto e presieduto dal Dirigente. Il ricorso viene presentato al D.S., che lo inoltra tempestivamente all'Organo di Garanzia, che decide sul ricorso entro i successivi quindici giorni.

Nelle more dell'eventuale convocazione dell'Organo di garanzia, la sanzione è dichiarata immediatamente efficace.

L'eventuale accoglimento del ricorso da parte dell'Organo di Garanzia annulla la sanzione.

ART. 8 – ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

È ammesso reclamo contro le violazioni del D.P.R. n. 249/1998 e sue successive modificazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nel regolamento dell'Istituto.

Il reclamo va presentato all'Organo di Garanzia Regionale, istituito presso l'U.S.R. per la Regione Basilicata nei modi previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, secondo la procedura prevista dall'U.S.R. per la Regione Basilicata.